

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 55

(Sottoscrizioni di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA)(programma 0.7.2.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 50/1993, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
- 3.** Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.